



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

ORDINANZA N° 3 DEL 16.04.2013

IL SINDACO

Premesso che:

Il “*Condominio Anaconda*” localizzato al civico di Corso Vittorio Emanuele nn.16-18 è proprietario di tutta l’area individuata al Fg. 11 mappali nn. 208-2010-211-2012 che non riguarda solo il fabbricato e le sue specifiche pertinenze, ma anche parte della pubblica viabilità della piazza poiché adduce all’attraversamento semaforizzato di Piazza Italia sul Corso Vittorio Emanuele II, il parcheggio di uso pubblico ed il marciapiede.

Tutto ciò premesso:

Verificato che lo stato di manutenzione dell’area di uso pubblico di cui sopra è tale per cui si palesano oramai con continuità delle problematiche di sinistri a carico sia del traffico veicolare che pedonale;

- Considerato che è indispensabile salvaguardare la sicurezza di coloro che si trovano a transitare e/o sostare all’interno dell’area di uso pubblico sopra evidenziata;
- Visto l’art. 54 commi 2 e 4 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n° 267/00;

ORDINA

Al “*Condominio Anaconda*” localizzato al civico di Corso Vittorio Emanuele nn.16-18 proprietario di tutta l’area individuata al Fg. 11 mappali nn. 208-2010-211-2012 nella persona del suo Amministratore Pro Tempore Rag. Oddenino Michelangelo - con studio in Chieri in Via Garibaldi n°18 - di **provvedere immediatamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla notifica della presente, all’esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area di uso pubblico di possesso del “Condominio Anaconda” al fine di garantire la salvaguardia di coloro che si trovano a transitare e /o sostare;**

AVVERTE

Che in caso di inadempienza si potrà procedere all’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza, con spese a carico dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs n° 267/00 con riserva di segnalazione del caso all’Autorità Giudiziaria;

RICHIAMA

la responsabilità civile e penale a carico della proprietà in caso di danni a cose o persone che si dovessero verificare a causa della situazione in atto.

DISPONE

1. Che la presente sia notificata al “*Condominio Anaconda*” nella persona del suo Amministratore Pro Tempore Rag. Oddenino Michelangelo - con studio in Chieri in Via Garibaldi n°18;
2. Che il Comando Vigili Urbani sia incaricato di vigilarne l’ottemperanza
3. Che l’ordinanza stessa sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Ai sensi dell'art. 3 punto 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 gg dalla data di notifica, innanzi al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed entro 120 gg dalla data di notifica, innanzi al Capo dello Stato, come previsto dalla legge 06.12.1971 n° 1034.

Andezeno,

